



**Comprensorio Alpino TO2 Alta Valle Susa
Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa
e Val Sangone**



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

N. 56/2019 del 21/08/2019

N.	COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE GIUSTIFICATO	ASSENTE NON GIUSTIFICATO
1	CENNI Marco (Presidente)	X		
2	SCAGLIA Piero (Vicepresidente)	X		
3	BARONE Marilena	X		
4	BERIA D'ARGENTINA Maurizio		X	
5	BERMOND Daniele			X
6	COURT Pierpaolo		X	
7	DONALISIO Graziano	X		
8	EBREIUL Claudio	X		
9	FLORINDI Carlo	X		
10	GALLO Luca		X	
11	GIAI Luca		X	
12	GORLIER Daniele		X	
13	IULIANO Monica	X		
14	LENZI Fabrizio	X		
15	PRIN ABEIL Mario Agostino		X	
16	RIZZATI Franco	X		
17	SIGOT Valter		X	
18	ZANON Sergio		X	

Componenti presenti 9 su 18, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: valutazione ricorsi per tre cacciatori CATO3.

IL COMITATO DI GESTIONE

Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del 14/11/2018, n. 545-27979/2018 del 21/11/2018 e n. 22-684 del 30/01/2019, con i quali è stato costituito e successivamente modificato ed integrato;

Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente;

Visti i propri compiti quali definiti dai "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata", approvati con D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera n. 1/2018 del 21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;

Visto che i Carabinieri Forestali di Almese hanno sanzionato 3 cacciatori del CATO3 per difformità al regolamento della caccia di selezione al cinghiale ed in particolare per questioni riguardanti l'errata compilazione del tagliando di uscita e l'aver imbucato il tagliando in un comune diverso da quello indicato nel regolamento;

Preso atto che, in particolare, ad un cacciatore sono stati notificati sette verbali identici per la stessa infrazione (per un totale di € 700,00) in quanto aveva imbucato il tagliando a Condove anziché a Bruzolo in sette giornate diverse;

Considerato che l'applicazione della sanzione per sette volte risulta esagerata in quanto è evidente la buona fede del cacciatore;

Ritenuto necessario inviare la documentazione pervenuta dai cacciatori all'Avv. Mosso, legale del CATO3, per verificare se vi siano gli estremi per presentare un ricorso;

Con voti unanimi favorevoli n. 9.

9 su 9.

DELIBERA

di trasmettere all'Avv. Mosso, Legale incaricato nel CATO3, la documentazione pervenuta dai cacciatori, per verificare se vi siano gli estremi per presentare un ricorso utilizzando lo specifico fondo di tutela per i cacciatori.

cb

Il Presidente
Marco Cenni